



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni

C.so Italia, 72 – Tel. – 0932 676231

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi **dal 23/07/2020 al 07/08/2020** e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Ragusa,

IL MESSO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE


Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione di **C.C. n. 38 del 30/06/2020** avente per oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI ORTI URBANI (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 59700 DEL 12.06.2020).”** è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi **dal 23/07/2020 al 07/08/2020**.

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to



Presentato il 30/6/20
alle ore 18,05

1



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 38 del 30/06/2020

Città di Ragusa

Prot.n.

Al sig. Presidente del
Consiglio Comunale di
Ragusa

**ARGOMENTO IN ESAME: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORTI URBANI
COMUNE DI RAGUSA**

EMENDAMENTO N. 1

La sottoscritta Vice Sindaco, dott.ssa Giovanna Licitra, con riferimento all'argomento in esame presenta il seguente emendamento:

AGGIUNGERE all'art. 1, comma 2, del regolamento dopo le parole "atte a garantire la fruibilità" le seguenti: "(luce e acqua)".

CASSARE all'art. 1, comma 3, del regolamento le seguenti parole: "eventuali frutteti di cui all'art. 10 del presente regolamento",

CASSARE all'art. 2, comma 1, del regolamento le seguenti parole: "(allegato A)"

SOSTITUIRE all'art. 4, comma 5, dopo le parole: "all'assegnatario che gli" le seguenti: "all'assegnatario che li"

CASSARE all'art. 5, punto 8, le seguenti parole: "eventuali frutteti di cui all'art. 10 del presente regolamento"

SOSTITUIRE: all'art. 10, comma 2, le parole "potranno essere" con le seguenti: "saranno"

AGGIUNGERE all'art. 10, comma 2, dopo la parola "irrigazione" le seguenti: "e illuminazione".

SOSTITUIRE: il comma 3, dell'art. 10, con il seguente:

"Le particelle che saranno, eventualmente destinate dal Comune a frutteti saranno oggetto di separato bando sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale che terrà conto delle caratteristiche strutturali e coreografiche dell'area. Tutte le spese della corretta gestione dei frutteti saranno a carico degli assegnatari. La concessione in comodato avrà durata quinquennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno".

La Vice Sindaco
(dott.ssa Giovanna Licitra)

30/06/2020

Settore V1

Il Dirigente Del

Dirigente


☐ **Parere _____ sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria**


Ragusa _____

Il Responsabile Dei Servizi Finanziari e Contabili

Parere _____

Il Collegio dei revisori dei conti





REGOLAMENTO ORTI URBANI COMUNE DI RAGUSA

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 38 del 30/06/2020

PREMESSA

Il Comune di Ragusa, attraverso la individuazione di aree pubbliche non utilizzate e non destinate a specifiche attività, nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti, intende realizzare iniziative di "Orti Urbani" corrispondenti a porzioni di terreno pubblico concesso in comodato temporaneo per la coltivazione di ortaggi ai cittadini ad uso proprio degli stessi delle loro famiglie, secondo modalità previste nel presente Regolamento.

Scopo dell'iniziativa è:

- stimolare un riavvicinamento delle persone alla terra e alla coltivazione della stessa per la produzione di cibo sano
- favorire l'aggregazione tra i cittadini
- riqualificare aree urbane non utilizzate e in stato di abbandono
- offrire un'attività di conduzione senza scopo di lucro attraverso la quale il cittadino può trarre un benessere psico-fisico
- favorire l'inclusione sociale

A tal fine pertanto, Il Comune di Ragusa, nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'equità, attraverso il presente Regolamento, intende disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione ed i Cittadini richiedenti gli orti urbani, le assegnazioni delle superfici destinate alle coltivazioni, nonché tutti gli aspetti relativi alla gestione degli orti.

Il Comune di Ragusa, per garantire la sostenibilità del progetto degli "Orti Urbani", promuove ed incoraggia la collaborazione con altri enti ed organismi, operanti sul territorio comunale, che vorranno prestare la propria meritoria opera attraverso azioni e attività che incoraggino e sostengano i Cittadini nella conduzione degli orti urbani individuati dall'Amministrazione Comunale.

Per gli scopi e gli ambiti di intervento tale progetto è fortemente sostenuto dall'ecomuseo CARAT, in quanto sintesi dei principi su cui l'ecomuseo stesso si basa, con la sua capacità di riconoscere e valorizzare le risorse storico-culturali ed ambientali dei luoghi, le loro tradizioni ed i saperi antichi, con un'attenzione al territorio orientata alla salvaguardia dei beni e alla valorizzazione delle relazioni che li uniscono al patrimonio locale, promuovendo le risorse mediante nuove forme organizzative sul territorio, che contribuiscono a sviluppare la coesione socio-culturale ed a rafforzare le economie locali.

Art. 1

Individuazione e realizzazione degli orti urbani

Il Comune di Ragusa, secondo quanto descritto in premessa, intende realizzare orti urbani su aree pubbliche non utilizzate e non destinate a specifiche attività, nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti e della qualità del suolo, che verranno individuate dalla Giunta Municipale e le cui dimensioni - minimo 30 mq., saranno definite in relazione agli spazi disponibili nelle aree pubbliche destinate allo scopo e, comunque, tenendo conto sia della misura ideale perché l'orto coltivato possa essere produttivo, sia della necessità di coinvolgere quanti più cittadini possibili.

L'orto urbano corrisponde a porzioni di terreno pubblico che l'Amministrazione assegnerà ad un cittadino a titolo temporaneo e gratuito per la coltivazione di ortaggi, ad uso proprio del concessionario o della sua famiglia, impegnandosi a rendere l'area da destinare alla realizzazione di orti urbani e da assegnare dotata delle condizioni atte a garantirne la fruibilità (luce e acqua). Quindi l'area per orti urbani individuata dalla Giunta Municipale, prima di essere assegnata ai cittadini, dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-amministrativi richiesti dalle normative vigenti per l'area in oggetto.



Costituiscono aree comuni a tutti gli assegnatari, i sentieri di accesso ai singoli appezzamenti, casette per ricovero attrezzi, le particelle da destinare ad aree di raccolta degli scarti organici, sfalci, sterpaglie etc, da sistemare in appositi contenitori o da interrare per la produzione di compost.

L'Amministrazione comunale si impegna a rendere effettivo il coinvolgimento di enti ed organismi pubblici e privati, operanti sul territorio comunale, che in relazione alle rispettive competenze potranno contribuire, in forma del tutto gratuita, a sostenere, indirizzare e consigliare i Cittadini nella conduzione degli orti urbani individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Assegnazione orti urbani

Gli orti urbani verranno assegnati ai cittadini, a seguito di apposito Avviso emanato dall'Amministrazione, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 che presentano apposita istanza, accompagnata da dichiarazione resa ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000.

Nel caso le dichiarazioni contenute nell'istanza presentata risultino non veritiere, l'assegnatario viene escluso dall'assegnazione.

Ogni cittadino può concorrere all'assegnazione di un solo orto e all'interno di un nucleo familiare non è possibile concedere più di un orto.

Con cadenza annuale, e con riferimento a ciascuna delle aree individuate dalla Giunta Municipale all'interno della quale sono stati realizzati gli orti urbani, verrà pubblicato un bando per l'assegnazione degli orti urbani disponibili.

Nel succitato bando saranno indicati i criteri per la formazione della graduatoria, che dovrà obbligatoriamente tenere conto del possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

1. Parametri ISEE punti

- a - fino a € 12.000,00: punti 10
- b - da € 12.001,00 a € 16.000,00: punti 6
- c - da € 15.001,00 a € 20.000,00: punti 4
- d - oltre € . 20.001,00: punti 2

2. Età del richiedente

- a - punti a fino a 50 anni: punti 10
- b - da 51 a 65 anni: punti 8
- c - oltre 65 anni: punti 10


3. Composizione del nucleo familiare punti

- a - 1 persona: punti 2
- b - 2 persone: punti 3
- c - 3 persone e oltre: punti 5
- d - presenza diversamente abili (punteggio aggiuntivo): punti 5

L'esame delle domande presentate per la concessione degli orti urbani, ai fini della formazione della graduatoria, sarà effettuata dal Settore Sviluppo Economico del Comune di Ragusa.

Ad avvenuta approvazione della graduatoria gli aspiranti assegnatari avranno la possibilità di effettuare la scelta tra gli orti disponibili secondo l'ordine acquisito nella stessa.

Nel caso in cui la graduatoria non consenta l'assegnazione di tutti gli orti disponibili, si possono riaprire i termini del bando. Nell'eventualità che la riapertura dei termini non consenta comunque l'assegnazione totale degli orti disponibili, in deroga al succitato principio per cui ogni cittadino può concorrere all'assegnazione di un solo orto, gli orti non assegnati possono essere concessi ai cittadini che già conducono un orto, se interessati, nel rispetto dell'ordine di collocamento della graduatoria.



Con la stessa modalità potranno essere assegnati gli orti che nel corso dell'anno si rendessero disponibili per rinuncia. In questo caso al comodatario richiedente, potrà essere concesso soltanto un altro orto.

Tra i partecipanti ai bandi per le annualità successive, nella scelta degli orti, sarà data precedenza all'assegnatario uscente che ha partecipato al nuovo bando collocandosi utilmente nella graduatoria, allo scopo di consentirgli la continuità della coltivazione della particella che le è stata assegnata nell'ambito del precedente bando.

A seguito della scelta dell'orto di cui al succitato comma il Settore Sviluppo Economico trasmetterà la graduatoria, unitamente all'indicazione della scelta degli orti da parte dei cittadini, al Settore Contratti del Comune di Ragusa per la stipula del comodato.

Art. 3

Requisiti per l'assegnazione

Per poter avere in concessione un orto urbano, partecipando al bando di cui all'articolo 2, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Ragusa
- non essere conduttore di azienda agricola
- non avere in uso, in concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune di Ragusa
- non essere già concessionario di orto urbano assegnato dal Comune di Ragusa.

Art. 4

Durata della concessione

La concessione in comodato avrà durata annuale a partire dall'inizio dell'annata agraria (preferibilmente Ottobre-Novembre) ed è subordinata alla stipula del contratto, con possibilità di anticipata disdetta da parte dei concessionari, da inviarsi al Comune con preavviso formale di almeno 30 giorni.

Entro due mesi dalla scadenza i comodatari potranno chiedere il rinnovo del comodato per il successivo anno, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art.3 e laddove non siano incorsi nelle violazioni previste dal presente Regolamento;

La facoltà del rinnovo può essere esercitata per una sola volta oltre a quella di prima assegnazione, ferma restando la possibilità di partecipare a nuovo avviso pubblico.

In caso di decesso dell'assegnatario la concessione sarà trasferita al coniuge od al convivente su richiesta formale dello stesso che dovrà avvenire entro 2 (due) mesi dal decesso dell'assegnatario e per il tempo residuo della concessione.

Allo scadere della concessione di cui al 1^a comma, e comunque non oltre 15 giorni dalla stessa, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombrato da ogni oggetto privato, mentre rimarranno a beneficio del fondo e quindi in proprietà dell'Amministrazione, i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuna indennità o compenso all'assegnatario che li ha realizzati.

L'Amministrazione comunale può richiedere in qualsiasi momento, per motivi di pubblica utilità, la restituzione dell'area previo preavviso di due mesi. In tal caso i concessionari dovranno restituire, entro 15 giorni dalla richiesta, la particella assegnata libera e sgombera da ogni cosa.


In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Art. 5

Obblighi del comodatario

Il comodatario si impegna ad assumere a suo carico i seguenti obblighi:

1. coltivare gli appezzamenti secondo le tecniche di produzione rispettose dell'ambiente senza ricorrere all'uso di prodotti fitosanitari evitando, in ogni caso, l'inquinamento del terreno;



2. coltivare ortaggi. È vietato utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola e per l'impianto di specie arboree;
3. coltivare l'appezzamento direttamente e con continuità in prima persona o con l'aiuto di uno o più componenti del proprio nucleo familiare;
4. mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata ed evitare le formazioni di pozze di acqua piovana lungo i percorsi pedonali. L'erogazione d'acqua, anche se di derivazione dello stesso acquedotto comunale, non dovrà comportare formazione di ristagni;
5. vigilare sull'insieme degli orti, segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
6. garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
7. mantenere rapporti di "buon vicinato" con i concessionari contigui;
8. curare e mantenere l'orto assegnato pulito e in uno stato decoroso curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce delle parti comuni individuate nella planimetria allegata all'atto dell'assegnazione, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza quali: sentieri di accesso, casette per ricovero attrezzi, spazi per il compostaggio e per la raccolta dei rifiuti, e/o quant'altro realizzato dal Comune di Ragusa nell'ambito dell'area destinata agli orti urbani; in caso di inadempimento per mancato accordo tra gli assegnatari o per altra causa, il Comune concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa suddividendo fra tutti gli assegnatari;
9. provvedere alla raccolta degli scarti organici dell'orto urbano e dalle aree comuni riutilizzandoli nell'area attraverso il compostaggio o la pacciamatura delle colture, se l'area è fornita di appositi composte;
10. conferire nell'apposita area comune fornita di cassonetti di raccolta e/o destinata alla produzione di compost, sfalci, sterpaglie e ogni altro rifiuto prodotto con la coltivazione dell'orto;
11. rispettare eventuali nuove regole rispetto a quelle stabilite nel Bando per diverse disposizioni od ordinanze straordinarie;
12. riconsegnare immediatamente la particella a fine assegnazione o dopo la rinuncia totale dell'orto;
13. segnalare al Comune eventuali disfunzioni negli impianti idrici;
14. consentire le visite al pubblico in caso di eventuali iniziative organizzate dall'amministrazione per la diffusione del concetto di orti urbani;
15. accettare e rispettare il presente Regolamento.

Art. 6

Divieti del comodatario

L'orto urbano concesso in comodato al cittadino dal Comune non è da quest'ultimo cedibile o trasmissibile a terzi a nessun titolo.


Il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari, o con l'aiuto di uno o più componenti del proprio nucleo familiare e non possono avvalersi di manodopera retribuita.

In caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, il lotto libero viene riconcesso secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti. È comunque facoltà del coniuge o del convivente superstite subentrare nella concessione, così come previsto dal precedente articolo 4.

Al concessionario dell'area è fatto divieto di:

- svolgere sul terreno attività di coltivazione diversa da quella orticola;
- coltivare piante velenose e/o illegali la cui coltivazione sia vietata da norme di legge;
- commercializzare sotto qualsiasi forma i prodotti derivanti dalla lavorazione dell'orto assegnato;
- aggiungere altre strutture o costruzioni non previste nel presente Regolamento né modificare quelle esistenti;



- utilizzare coperture tipo serra, la cui altezza massima superi 1,2 mt.. Tunnel e reti antigrandine sono consentite in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare le distanze di 15 cm dai confini della particella orticola;
- alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l'uso del fondo assegnato, con divieto assoluto di: recinzione della particella, accumulo di terreno e sopraelevazione, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo con la sola eccezione di quelle stagionali di cui al precedente punto;
- occultare la vista dell'orto con teli di plastica, steccati o siepi;
- installare nelle parti comuni elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni, gazebo, barbecue e qualsiasi altro impianto e attrezzi;
- abbandonare gli attrezzi e gli altri oggetti utilizzati per le coltivazioni;
- circolare all'interno dell'area, con automezzi o motocicli senza autorizzazione preventiva rilasciata dal Comune;
- lavare autoveicoli di qualsiasi genere all'interno dell'area;
- tenere animali in forma stabile entro il proprio lotto;
- depositare nel ricovero attrezzi bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- scaricare materiali inquinanti, provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti regolamenti comunali;
- tenere animali di allevamento, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 10
- irrigare il lotto di terreno nei periodi e negli orari in cui vige eventuale divieto disposto con ordinanza sindacale;
- accendere fuochi in luogo, per alcun uso.

Art. 7

Norme agronomiche

Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura, e per impedire la scomparsa di molte specie di piccoli insetti e animali utili all'agricoltura e all'uomo causati dall'uso incondizionato di pesticidi e di diserbanti, il Comune di Ragusa si riserva, con l'assistenza tecnica degli organismi operanti sul territorio comunale che vorranno collaborare con la loro meritoria opera, a sensibilizzare i comodatari al rispetto dell'ambiente, della terra, dell'uomo, indicando le metodologie agronomiche ecocompatibili da rispettare, ossia:

1. La concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost.
2. Le tecniche agronomiche utilizzate, al fine di favorire la fertilità del terreno, dovranno prevedere la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio.
3. Le colture pluriennali non potranno essere rimosse o danneggiate

È comunque fatto divieto di utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati e specie esotiche.

Art. 8

Revoca della concessione in comodato

La concessione in comodato potrà essere revocata:

- a. se l'area risulterà incolta per la durata di 2 (due) mesi senza giustificato motivo, ovvero sporca e disordinata, senza che il concessionario possa accampare richiesta o pretesa di risarcimento danni;
- b. dopo 2 (due) contestazioni scritte per il mancato rispetto degli artt. 5, 6 e 7;
- c. per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insiste l'orto.

La revoca della concessione non comporta diritto a risarcimento o rimborsi da parte del concessionario. Il concessionario a cui è revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria utile.



Art. 9

Interruzione della concessione in comodato

La concessione può essere interrotta in qualsiasi momento, per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insistono gli orti urbani, o per alienazione dell'area stessa. In ogni caso tale circostanza verrà comunicata al concessionario con almeno 180 gg di preavviso, mediante lettera raccomandata. Trascorso detto termine, il concessionario dovrà restituire l'area che tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che lo stesso corrisponda al concessionario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti.

Il concessionario al quale sia stata revocata l'assegnazione, verrà inserito con priorità, qualora richiesto dallo stesso, per altre assegnazioni.

Art. 10

Frutteto e Piccoli Allevamenti

L'Amministrazione, all'interno delle aree da destinare ad orti urbani, potrà individuare delle particelle da destinare alla coltivazione di frutteti o allo svolgimento di piccoli allevamenti.

I frutteti saranno impiantati dal Comune che si farà carico delle spese necessarie dell'irrigazione e illuminazione.

Le particelle che saranno eventualmente destinate dal Comune a frutteti saranno oggetto di separato bando sulla base di quanto verrà stabilito dalla Giunta Comunale che terrà conto delle caratteristiche strutturali e coreografiche dell'area. Tutte le spese per la corretta gestione dei frutteti saranno a carico degli assegnatari. La concessione in comodato avrà durata quinquennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

Le particelle che saranno eventualmente destinate dal Comune ai piccoli allevamenti, tipo apicoltura, saranno oggetto di separato bando sulla base di quanto verrà stabilito dalla Giunta Comunale che terrà conto delle caratteristiche strutturali e coreografiche dell'area. Tutte le spese per la corretta gestione degli allevamenti saranno a carico dei comodatari allevatori.

Art. 11

Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire durante il periodo concessogli per coltivare l'orto non sarà imputabile all'Amministrazione Comunale di Ragusa, ma rimarrà ad esclusivo carico dell'assegnatario.

Anche in caso di danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario causerà a terzi la responsabilità sarà imputabile esclusivamente all'assegnatario stesso. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso e/o dal tenere animali nell'orto.

Art. 12

Norme igiene pubblica

Il concessionario, oltre ad impegnarsi a rispettare le norme previste dal presente regolamento, dovrà attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

Art. 13

Azione di controllo



Il controllo e la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme del presente Regolamento è affidato alla Polizia Municipale in collaborazione con il Settore Patrimonio.

Art. 14
Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 15
Norme finali

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nel provvedimento di concessione.